SENATO DELLA REPUBBLICA*

V LEGISLATURA —

10° COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato (1):

- « Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri);
- « Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255) (D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri);
- « Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle);
- « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori

frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);

« Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383) (D'iniziativa dei senatori Levi ed altri):

| PRESIDENTE, | relatore | . Pag. | 93, 95, 96, 97, 98 |
|-------------|-----------|------------|---------------------|
| | | 100, 101, | 106, 107, 108, 110 |
| Albani | | | 110 |
| Brambilla | | | . 103, 105, 106 |
| CENGARLE . | | 90 | 6, 97, 99, 100, 109 |
| Di Prisco | | | 96, 100 |
| | | | 99, 102, 107, 108 |
| Mazzoli . | | | 100 |
| Pozzar . | | 95 | 5, 97, 99, 101, 106 |
| Ricci | | | 102, 107 |
| Rовва | | | 95, 99, 109 |
| | | | 100, 101, 102, 103 |
| Segreto . | | | 98, 109 |
| TEDESCHI, S | ottosegre | tario di S | Stato per il |
| lavoro e la | previdenz | a sociale | 94, 95, 96 |
| | | | 102, 105, 106, 108 |
| Tomasucci | | 99, 100, 3 | 101, 105, 106, 109 |
| Valsecchi | | . 94, 95 | , 97, 98, 100, 104 |
| | | | 00, 103, 105, 106 |
| | | | 99, 100 |

⁽¹⁾ Il testo approvato ha assunto il seguente titolo: « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri ».

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Brambilla, Cengarle, Di Prisco, Fermariello, Gatti Caporaso Elena, Magno, Mancini, Mazzoli, Pozzar, Ricci, Robba, Samaritani, Segreto, Torelli, Valsecchi, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bonatti è sostituito dal senatore Tomasucci.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Tedeschi.

A L B A N I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi, prima di dare inizio ai lavori di questa seduta, di rivolgervi poche parole, semplici, chiare e soprattutto sincere.

Poter presiedere una così alta assemblea è per me un grande onore e innanzitutto motivo di soddisfazione e di orgoglio, una soddisfazione ed un orgoglio velati però dalla preoccupazione che forse non sarò sempre all'altezza del compito da voi affidatomi e di provocare quindi qualche volta la vostra delusione. Chi presiede deve avere preparazione, senso di responsabilità, consapevolezza e conoscenza dei diritti della maggioranza e di quelli dell'opposizione.

Ora, se io pensassi di contare soltanto sulle mie forze, certamente rimarrei perplesso e sconfortato. Ma io sono certo che le mie lacune saranno da voi colmate e che le incertezze mi saranno perdonate. Con questa convinzione ho accettato l'incarico e credo che in fondo saprò conquistarmi la vostra benevolenza e spero anche la vostra considerazione.

I compiti che ci stanno dinanzi non sono pochi e soprattutto non sono semplici. Il mondo del lavoro è inquieto e le ansie, le esigenze dei lavoratori prima o poi passano attraverso quest'aula. Saper interpretare queste ansie, soddisfare queste esigenze conciliandole e armonizzandole con gli interessi dello Stato, questo è il compito esaltante che ci siamo dati.

Conosciamo tutti la lentezza del Parlamento italiano e sappiamo anche che alle lentezze di natura politica quasi sempre (e sono quelle determinanti) fanno riscontro le lentezze che ci sono imposte dalle strettoie del Regolamento e anche di un sistema parlamentare che ormai non è più rispondente alle esigenze della società attuale.

Tuttavia, noi dovremo muoverci anche nell'ambito di questo sistema e su questo terreno, che non è certamente quello ideale per poter dare al Paese con sollecitudine le leggi che esso attende. Dovremo quindi lavorare con buona volontà, con umiltà e con entusiasmo, per fare di questa Commissione permanente uno strumento valido del Parlamento italiano. Maggioranza e minoranza, io penso, sono egualmente impegnate di fronte al Paese e credo di poter dire che esse devono essere ugualmente impegnate anche nel lavoro legislativo che ci attende, pur esercitando ciascuna il ruolo che le è proprio. A me rimane il compito di salvaguardare i diritti degli uni e degli altri.

Aggiungo che, secondo un indirizzo tendente a porre gli uffici di Presidenza alla base della vita parlamentare (ci troveremo tra non molto, nell'aula del Senato, di fronte a proposte di modifica del Regolamento), intendo potenziare l'ufficio di Presidenza, nel senso che faremo non solo un consuntivo del lavoro svolto, ma soprattutto delle scelte in ordine ai disegni di legge che dovranno impegnare la Commissione.

Per quanto riguarda il momento presente, una volta conclusa la discussione sul provvedimento che ci ha tenuti impegnati nelle ultime sedute, pochi disegni di legge rimarranno da esaminare in sede deliberante. Dovremo invece esaminare diversi disegni di legge in sede referente e certamente tra di essi i più importanti sono quelli relativi allo statuto dei lavoratori e alla riforma dei Consigli di amministrazione delle mutue dei coltivatori diretti.

Lo statuto dei lavoratori sarà il primo problema che dovremo affrontare. I lavora-

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

tori aspettano da tempo delle norme atte a tutelare la loro dignità e libertà nelle fabbriche. Per quanto ci riguarda, non dovremo farli aspettare oltre.

Queste le cose che volevo dirvi, nella certezza di avere la vostra comprensione e la vostra collaborazione. Vi ringrazio per avermi voluto onorare con il vostro voto o con la vostra benevola astensione. (*Applausi*).

Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

- « Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (241), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri » (255), d'inziativa dei senatori Zuccalà ed altri;
- « Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (275), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Cengarle;
- « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 » (345);
- « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (383), d'iniziativa dei senatori Levi ed altri

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Integrazione alla legle 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani

in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ». di iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà e Segreto; « Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri di iniziativa dei senatori Zuccalà, Zannier, Albertini, Pieraccini, Catellani, Cipellini, Buzio, Castellaccio, Albanese e Vignola; proroga e modificazione delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante « Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » d'iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi e Cengarle; « Proroga, fino al 31 dicembre 1969, delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233 »; « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italio degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri, d'iniziativa dei senatori Levi, Raia, Brambilla, Di Prisco, Samaritani, Tomasucci, Di Vittorio Berti Baldina e Salati.

Informo subito i colleghi che la Sottocommissione ha elaborato un testo unificato, ma non è riuscita a raggiungere un accordo sulla misura della quota di contributo da porre a carico dei lavoratori. Penso pertanto che sia opportuno, prima di passare all'esame dei singoli articoli del nuovo testo, ai quali ciascuno sarà libero di proporre eventuali modifiche, discutere subito sul quantum da porre a carico dei lavoratori.

Vi è una proposta del Governo di fissare il contributo in lire 15.000 annue, cioè 1250 lire al mese; un'altra proposta, fatta propria dal senatore Magno, tende a ridurre a 10.000 lire annue il contributo. C'è stata, poi, una mia proposta intermedia di portare a 12.000 lire la quota annua.

Colleghi, ricordo ancora una volta che i lavoratori in Svizzera attendono con ansia questo provvedimento; pertanto la prima cosa che ci deve preoccupare è di approvarlo rapidamente. Certamente oggi lo dovremo definire, per cui vi inviterei a stringere il più possibile la discussione. 10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

MAGNO. Oltre alla proposta del Presidente di fissare in mille lire al mese la quota di contributo da porre a carico dei lavoratori, è stata anche fatta quella di spostare al 1º maggio la data di decorrenza del nuovo contributo. Questo porterebbe ad un alleggerimento dell'onere in quanto l'INAM avrà maggiori entrate e minori spese per i primi quattro mesi dell'anno. Vi è infatti il contributo statale di 4 miliardi e 500 milioni; e poi vi è il gettito dei lavoratori che fino al 1º maggio è di 19.000 lire per nucleo familiare. Per i successivi otto mesi se da 19.000 lire si scendesse a 12.000, accettando le 1000 lire al mese, l'onere verrebbe ridotto. Il Governo, se non sbaglio (il Sottosegretario ci dovrebbe precisare se è così), proponeva invece una cifra di 15.000 lire annue, cioè 1250 al mese, per tutto l'arco del 1969. Ora, se la quota si riduce a 12.000 per otto mesi e per gli altri quattro mesi resta ferma la vecchia contribuzione, in fondo arriviamo proprio alle 15.000 lire annue. E il Governo calcola che con questa cifra si può coprire l'onere finanziario...

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo, quando aveva proposto le 15.000 lire, teneva conto che l'entrata in vigore delle nuove norme fosse il 1º aprile e non l'inizio dell'anno, come taluno poteva ritenere; e aveva anche, mi pare, esplicitamente dichiarato questa sua valutazione. Il fatto di eliminare questi tre mesi induceva il Governo a ritenere che la quota di 15.000 annue potesse essere sufficiente a coprire tutto il carico che successivamente si sarebbe determinato, fermo restando il fatto che se noi approviamo — almeno questo mi è parso l'orientamento della Commissione - un provvedimento a carattere permanente per quanto riguarda le norme base, non escludiamo la possibilità di variarlo in tempi successivi in qualche sua parte, se se ne manifesterà la necessità.

Devo tuttavia dire che, rispetto al vecchio testo, sta ora emergendo una nuova tesi relativa al modo come è stata definita, nel secondo comma dell'articolo 2, l'area dei beneficiari, che differisce da quanto stabilito invece all'articolo 1 del provvedimento.

In altri termini, la Sottocommissione deve chiarire che cosa abbia inteso dire quando ha affermato, nell'ultima parte dell'articolo 2, che il diritto all'assistenza: « permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore stesso quando si trovi in Italia.

Sembra al Governo che tale norma tenda ad assicurare il diritto all'assistenza anche a quei lavoratori che, pur avendo un rapporto continuativo di lavoro in Svizzera, una volta licenziati, rientrassero in Italia; se tale è l'impostazione della Sottocommissione, onorevoli senatori, dico subito che sorgerebbero gravi problemi a proposito della copertura del disegno di legge, poichè i 4.500 milioni a disposizione sarebbero insufficienti.

La Sottocommissione, ripeto, deve chiarire che cosa ha inteso dire con questa formulazione che, se è stata da me bene interpretata, non è accoglibile in riferimento all'onere finanziario che comporta. Comunque, ove la si volesse mantenere, si dovrebbe introdurre nel secondo comma dell'articolo 2 la parola « frontaliero » per rendere coerente tale norme con il disposto dell'articolo 1.

Ribadisco che, in caso contrario, il Governo non può prevedere a quanto ammonterebbe la spesa se si volesse garantire l'assistenza di malattia anche nel caso di disoccupazione e quindi rientro del lavoratore in Italia.

V A L S E C C H I . A questa domanda dell'onorevole Sottosegretario posso rispondere che la Sottocommissione, con quest'articolo 2, ha inteso garantire l'assistenza di malattia non solo ai lavoratori disoccupati in Svizzera che si trovino in Italia, ma anche a coloro che in Italia si trovino per altre ragioni; porto il caso del lavoratore che torna in Patria per motivi di famiglia e che in quel periodo si ammali, oppure l'esempio del lavoratore che si ammali nel corso delle sue ferie.

È necessario che l'assicurazione di cui trattasi copra anche questi periodi e se questo 10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

comporterà altri oneri bisognerà esaminare la questione con l'intenzione di risolverla nel senso auspicato dalla Sottocommissione.

M A G N O . Su tale problema pareva fossimo tutti d'accordo ancor prima che la Sottocommissione tenesse la sua ultima riunione.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. No, quando si parlava di area dei beneficiari si faceva sempre riferimento a quanto detto nell'articolo 1.

R O B B A . Il provvedimento dovrebbe essere compilato nel modo più chiaro possibile per non dare adito a dubbi interpretativi; da quanto osservato dall'onorevole Sottosegretario, invece, si ha l'impressione che tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo in esame vi siano discordanze di fondo che potrebbero prestarsi alle più varie interpretazioni. Ritengo quindi che, per prima cosa, dobbiamo cercare di metterci d'accordo su questo punto essenziale.

Infine, per quanto riguarda la spesa di 4.500 milioni, mi pare che questa sia stanziata in ragione di un anno e, pertanto, dovrebbe esserci una riduzione per l'anno corrente, poichè il provvedimento avrà efficacia solo per 8 mesi.

PRESIDENTE, relatore. I 4.500 milioni rappresentano l'onere a carico dello Stato per tutto l'anno 1969; per quanto riguarda i contributi a carico dei lavoratori, per i primi 4 mesi restano ferme le disposizioni della legge n. 233 mentre per i restanti otto mesi andranno in vigore le disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo.

P O Z Z A R . Per quanto riguarda il richiamo all'ultima parte dell'articolo 2 fatta dal sottosegretario Tedeschi, devo dire che, riflettendo su quelle che sono state le osservazioni emerse nel corso della discussione, ero convinto che il beneficio dell'assistenza per il periodo massimo di 180 giorni riguardasse solamente i lavoratori di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Fino a questo momento vi era una situazione anomala nel senso che solo i lavoratori che avessero una malattia in atto avevano diritto ad essere assistiti; con il presente disegno di legge pensavo che solo i beneficiari dell'articolo 1 e non altri fossero tutelati nel caso di malattie in atto all'inizio della disoccupazione, nonchè per quelle che sorgessero nei 180 giorni successivi allorchè i lavoratori si trovassero in Italia.

Sono pertanto d'accordo con l'onorevole Sottosegretario nel dire che il secondo comma dell'articolo 2 è in palese contrasto con il disposto dell'articolo 1, senza contare che tutti i calcoli relativi all'onere finanziario comportato delle presenti norme sono stati fatti sulla base di tale disposto.

Ritengo pertanto che le osservazioni del rappresentante del Governo siano pertinenti e che gli obiettivi di cui si è fatto portavoce il senatore Valsecchi siano da raggiungere con un provvedimento diverso da quello ora in discussione, poichè si dovrebbe far riferimento alla generalità dei lavoratori emigrati e non solo a quelli che lavorano in Svizzera.

V A R A L D O . Concordo anche io con le considerazioni svolte dal sottosegretario Tedeschi: con questo provvedimento non possiamo assistere tutti i lavoratori che varcano la frontiera italiana per andare a lavorare all'estero.

Per quanto riguarda poi la spesa di 4.500 milioni ritengo che sia sufficiente; naturalmente, si tratta di una cifra che, negli anni futuri, andrà spesa nell'arco di un'intero anno e quindi può darsi che per l'esercizio in corso, che è di soli 8 mesi e rappresenta un periodo di transizione, si verifichino dei risparmi.

V A L S E C C H I . Vorrei far presente all'onorevole rappresentante del Governo che molti lavoratori italiani che stanno in Svizzera sono regolarmente assicurati contro le malattie presso compagnie private svizzere e, pertanto, in caso di malattia contratta durante un soggiorno in Italia, costoro hanno diritto all'assistenza da parte di tali compagnie.

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

Mi pare dunque che i lavoratori dei quali noi dovremmo occuparci in base all'articolo 2 del provvedimento in esame non dovrebbe essere molti e, di conseguenza, ciò non dovrebbe comportare un'onere finanziario pesante per il Governo italiano.

Ripeto che l'onere non sarebbe così rilevante, se teniamo conto della dizione dell'articolo 1, secondo la quale hanno diritto a questa assistenza soltanto coloro ai quali non spetti per altro titolo; se risultasse che i lavoratori italiani in Svizzera hanno diritto per altro titolo, l'INAM non li assisterebbe. Credo che lo stesso lavoratore che si trovi temporaneamente in Italia abbia interesse a fare la propria denuncia e debba avere la indennità.

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero sottolineare che si tratta di una materia estremamente delicata sulla quale non sono possibili improvvisazioni. Soprattutto non si può inserire una norma così importante, quasi di soppiatto. Bisogna considerare seriamente che cosa si vuol fare, anche per valutare le eventuali conseguenze sul piano finanziario. Noi abbiamo fatto un ragionamento induttivo per interpretare quello che la Sottocommissione intendeva dire e constatiamo che questo ragionamento è suffragato da una volontà espressa successivamente in maniera esplicita.

Secondo i calcoli fatti al riguardo, occorrerebbe un ulteriore finanziamento di circa 4 miliardi, il che comporta un raddoppio dell'onere che lo Stato si è posto a carico. Ora, onorevoli colleghi, lascio a voi di meditare se sia possibile introdurre una norma di questo genere con un onere così rilevante.

Ad ogni modo, per le ragioni che sono state espresse, il Governo non può che esprimere parere contrario a tale riguardo.

D I P R I S C O . Vorrei porre un quesito al Sottosegretario.

Il Trattato di Roma della Comunità europea (in questo caso la Svizzera non c'entra) mi pare preveda qualcosa circa l'assistenza ai lavoratori durante il periodo di ferie. So che presso i centri di emigrazione, per i lavoratori che si recano, ad esempio, in Germania esiste un modulo da riempire per l'assistenza. Vorrei chiedere al Sottosegretario se e come un lavoratore che si sposti in Paesi esteri è coperto da assicurazione.

Il problema dell'emigrante che, tornando temporaneamente in Patria, non ha la possibilità di essere assistito se non paga è un problema estremamente importante, che deve essere responsabilmente affrontato. Sarebbe opportuno avere dei chiarimenti in proposito.

C E N G A R L E . Mi consta che per il lavoratore italiano che si reca per le ferie in Germania e viene colà assistito è previsto il rimborso della spesa. Altrettanto accade per il tedesco che viene in Italia. D'altronde non può esservi un sistema diverso.

V A R A L D O . A proposito della data del primo maggio, poichè non possiamo sapere quanto tempo passerà prima che il disegno di legge entri in vigore, dovendo essere approvato anche dalla Camera, penso che essa potrebbe non consentire alle organizzazioni svizzere di adeguare in tempo utile il sistema per la raccolta dei contributi. Se vogliamo tener conto della realtà, dobbiamo stabilire che il provvedimento entri in vigore dal primo luglio.

PRESIDENTE, relatore. Poichè non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

A partire dal 1º maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residen-

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

ti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

P O Z Z A R . Vorrei fare una proposta che peraltro mi pare fosse già contenuta in una precedente stesura del testo.

Senza fissare in modo preciso la data, diciamo: « a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge ». Faccio l'ipotesi (che non credo si realizzi, perchè mi auguro che il disegno di legge venga approvato rapidamente anche dalla Camera) che il provvedimento sia approvato il 15 giugno o il 1º luglio. Noi avremmo un altro periodo di vacanza della legge.

VARALDO. Non sarei d'accordo sulla proposta.

C E N G A R L E . Mi pare che le organizzazioni sindacali abbiano l'esigenza di aggiornare i loro moduli.

V A L S E C C H I . Credo che il collega Cengarle abbia ragione. Si deve dare il tempo necessario all'INAM e agli istituti svizzeri che si occupano di queste cose.

PRESIDENTE, relatore. Si potrebbe dire: « un mese dopo la data della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale ».

MAGNO. Io insisterei sull'opportunità di lasciare l'attuale formulazione, per evitare un nuovo esame da parte della Camera ed il conseguente ritardo nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della nuova misura dei contributi; ritardo che deluderebbe l'attesa di centinaia di migliaia di lavoratori.

Del resto, approvando la dizione « º maggio 1969 » recata dall'articolo in esame, daremmo la certezza agli interessati di poter godere del beneficio previsto a partire da quella data. Se poi sarà necessario un conguaglio lo si farà.

PRESIDENTE, relatore. Il nostro obiettivo è quello di prorogare gli effetti della legge precedente e concedere i contributi per tutto il 1969, ed è per tale motivo che abbiamo previsto un contributo da parte dello Stato di 4.500 milioni. Infatti potrebbe accadere che l'approvazione del disegno di legge fosse ritardata fino al mese di dicembre, per cui le norme in esso contenute entrerebbero in vigore nel gennaio 1970: per il 1969 dovrebbe quindi valere ancora la legge numero 233, ed allora tanto varrebbe prorogare questa.

Pertanto, fissando la decorrenza prevista dall'articolo 1 al 1º maggio 1969, saranno i sindacati ad adeguarsi e gli istituti previdenziali ad operare i conguagli; ma l'avvenuta approvazione della norma da parte del Senato potrà costituire una spinta ad accelerare le operazioni.

POZZAR. Va bene.

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Varaldo ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « 1° maggio » con le altre: « 1° luglio ».

MAGNO. Noi siamo contrari.

V A R A L D O . Non sarà la prima volta che un mio suggerimento non accolto dalla Commissione si rivelerà col tempo giusto e saremo costretti a modificare la legge.

PRESIDENTE, relatore. Insiste per la votazione dell'emendamento?

VARALDO. Non insisto.

SAMARITANI. Non credo che la Commissione della Camera ripeterà la discussione svoltasi in questa sede, per cui il provvedimento dovrebbe senz'altro essere approvato per il mese di maggio.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

Art. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo dell'occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore stesso quando si trovi in Italia.

Al secondo comma di tale articolo 2 dopo la parola: « precedente » il Governo propone un emendamento aggiuntivo delle parole: « sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione e...».

Inoltre, sempre al secondo comma, dopo la parola « lavoratore », il Governo propone di aggiungere l'altra « frontaliero » eliminando, di conseguenza, la parola « stesso » che segue.

MAGNO. Dichiaro fin d'ora che il nostro Gruppo è d'accordo con il primo emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 2 mentre, per quanto riguarda la seconda proposta, difende il testo concordato in sede di Sottocommissione.

S E G R E T O . Mi dichiaro anche io contrario all'emendamento del Governo limitativo dell'assistenza dell'INAM in Italia ai soli lavoratori frontalieri con esclusione degli emigrati che rientrano temporaneamente perchè ritengo che, in tal modo, il provvedimento diventi troppo restrittivo.

VALSECCHI. Per dichiarazione di voto desidero dire che voterò a favore degli emendamenti proposti dal Governo all'articolo 2 per ragioni di colleganza con la maggioranza e perchè mi rendo conto che le modifiche sono imposte da necessità di copertura finanziaria del provvedimento.

Tuttavia, non posso fare a meno di ribadire ancora una volta che, così facendo, noi lasciamo privi di assistenza coloro che lavorano in Svizzera, in periodi nei quali dovrebbero invece avere un aiuto da parte del Governo italiano.

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 2 tendente ad aggiungere, dopo la parola: « precedente », le altre: « sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione e. . . ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento proposto dal Governo tendente ad aggiungere, dopo la parola: « lavoratore », l'altra: « frontaliero » con la soppressione della parola « stesso » che segue.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge nel testo concordato dalla Sottocommissione quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali provincie. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'Autorità consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notifica-

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

te all'Ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone il seguente emendamento: nel primo comma, dopo le parole « in tali provincie », aggiungere le altre: « ,entro 45 giorni dal giorno di entrata in vigore della presente legge o di inizio dell'occupazione ».

POZZAR. Mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento, che costituisce la ripetizione della primitiva dizione, con uno spostamento da 30 a 45 giorni. La Sottocommissione aveva annullato tali termini imperativi in quanto il lavoratore può venire a conoscenza della norma in questione dopo un periodo di tempo superiore ai 45 giorni. perchè purtroppo non tutti hanno la possibilità di tenersi al corrente; oppure può sussistere per lui una convenienza ad accedere all'assicurazione volontaria in un periodo successivo. Quindi il fissare tassativamente quel termine mi sembra in contrasto con lo spirito del testo al nostro esame e con gli interessi dei lavoratori, che, secondo quanto stabilito dalla Sottocommissione, avrebbero il diritto di assicurarsi quando lo ritengono più opportuno, purchè forniti del requisito di lavoratore in Svizzera.

MAGNO. Siamo anche noi contrari all'emendamento, in quanto stiamo discutendo delle norme riguardanti un'assicurazione volontaria ed il lavoratore deve avere la possibilità di presentare in qualsiasi momento la domanda relativa.

P O Z Z A R . Tra l'altro l'emendamento è anche in contrasto con quello precedentemente proposto dallo stesso Governo, per il quale il diritto all'assistenza di malattia sorge al momento della presentazione della domanda.

R O B B A . Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di spiegarci le ragioni che hanno suggerito l'emendamento.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si è voluto evitare che il lavoratore si assicuri solo nel momento in cui si verifica l'evento dannoso, perchè altrimenti verrebbe a cadere il principio della mutualità; e ciò appunto perchè si tratta di assicurazione volontaria.

TOMASUCCI. Per la verità i lavoratori emigrati chiedono insistentemente di essere assicurati e noi abbiamo tutto l'interesse a concedere il tempo necessario per rendere la norma di pubblica ragione.

R O B B A . Si può allora estendere il termine fino a 60 giorni.

C E N G A R L E . Avanziamo una proposta formale in tal senso.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho nulla in contrario.

TOMASUCCI. Allora sarebbe preferibile un termine di 90 giorni, tenendo presente il fatto che si tratta di persone residenti all'estero e quindi meno facilitate nel venire a conoscenza di quanto avviene nel nostro Paese.

VIGNOLO. Vorrei invitare i colleghi a considerare più che la questione di un'intesa sul termine di presentazione delle domande il principio del limite al diritto di usufruire di una legge che ha un carattere sociale. È come se dicessimo che il pensionato, se non fa domanda entro 45 o 60 o 90 giorni, perde un diritto che ha acquisito.

Qui si tratta di una questione di principio, per cui non si può accettare questo orientamento limitativo. La legge intende perseguire un fine sociale nei limiti che sono già molto contenuti per le ragioni che abbiamo visto. C'è quindi un evidente contrasto tra il fine sociale di un provvedimento riguardante una categoria di lavoratori tra le più disagiate e il limite che vogliamo frapporre.

Inviterei pertanto i colleghi ed il Governo a valutare serenamente la questione.

V A R A L D O . Qui non si tratta di fare della socialità. Possiamo fare anche una so-

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

cialità a rovescio. Se uno paga solo al momento in cui si ammala, perchè non ha un termine entro il quale presentare la domanda...

 $V\ I\ G\ N\ O\ L\ O$. Non possamo fare un processo alle intenzioni del singolo cittadino!

V A R A L D O . Dobbiamo tener conto dell'uomo: ci può sempre essere chi approfitta! Noi danneggiamo tutti quando graviamo gli istituti di spese che non sono compensate. La prima socialità la dobbiamo fare nel difendere gli istituti che assicurano i lavoratori!

V A L S E C C H I . In ordine a questo emendamento del Governo, che peraltro accetta anche di allargare a 60 giorni, si è data una giustificazione che mi sembra molto fondata. Noi correremmo il rischio che i lavoratori si assicurino solo quando cadono ammalati; e in tal modo il principio della mutualità non avrebbe più alcun senso. Non solo, ma esporremmo ad un aggravio l'INAM che, non dimentichiamolo, ha già un deficit rilevante.

Faccio parte della Sottocommissione ed ho proposto io stesso questa eliminazione. Ma mi rendo conto che l'atteggiamento del Governo ha un serio fondamento. Voi vi riferite solo alla possibilità che qualche lavoratore non si assicuri per ignoranza. È un rischio che si corre, in effetti. Però non dimentichiamo che i lavoratori hanno mezzi di informazione sufficienti; vi sono i sindacati, i quali hanno interesse che i lavoratori sappiano certe cose! A me pare che sia meno influente l'osservazione che fate voi rispetto a quella che ha fatto il Governo. Pertanto accetto l'emendaento di quest'ultimo.

M A Z Z O L I . Dobbiamo tenere presente quale attesa vi è per il provvedimento. I nostri emigrati seguono certamente l'iter di un disegno di legge che essi stessi hanno sollecitato. Oltre a questo, la Svizzera non è priva di associazioni di nostri emigrati che, insieme ai consolati, danno le informazioni necessarie.

Occorre anche tener presente che, essendo prevista una contribuzione, come giustamente è stato detto, è opportuno che ci sia un limite di tempo; e ritengo che 60 giorni siano sufficienti perchè in tutti gli angoli della Svizzera la notizia possa essere diffusa.

T O M A S U C C I . Stabiliamo allora un limite di 90 giorni.

PRESIDENTE, relatore. Vorrei fare una raccomandazione. Non abbiamo solo un motivo di urgenza; noi dobbiamo approvare un disegno di legge che trovi il più possibile d'accordo Governo e Parlamento. Il provvedimento dovrà andare alla Camera. Se su uno di questi punti l'altro ramo del Parlamento dovesse essere di contrario avviso, l'iter del disegno di legge verrebbe ritardato.

Discutiamo pure sul termine, ma cerchiamo di concordare.

DIPRISCO. Mi pareva che il Sottosegretario ponesse una questione di principio. Se si tratta di una questione di principio, allora stabiliamo un termine di 90 giorni.

TOMASUCCI. Anche perchè prima che si metta in moto tutto il meccanismo passerà un mese. È successo anche in un'altra occasione: essendosi stabilito un termine di 30 giorni, è stata una sorpresa generale non poter più usufruire dell'assistenza.

S A M A R I T A N I . D'altra parte questa soluzione verrebbe anche incontro a quello che diceva il collega Cengarle.

C E N G A R L E . Non ho difficoltà sul termine di 90 giorni. Però teniamo presente che i lavoratori in Svizzera saranno informati che noi abbiamo approvato il disegno di legge. Quando il provvedimento andrà alla Camera vi sarà un'ulteriore propaganda. Io non so se sia il caso di soffermarci a discutere su un mese più o un mese meno.

VALSECCHI. Propongo di stabilire un termine di 90 giorni.

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Metto in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

Ne do nuovamente lettura nel testo modificato secondo la proposta del senatore Valsecchi: nel primo comma, dopo le parole: « in tali provincie », aggiungere le altre: « entro 90 giorni dal giorno di entrata in vigore della presente legge o di inizio dell'occupazione ».

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 3 il Governo propone di sostituire le parole « fino alla cessazione del rapporto di lavoro » con le altre: « di un anno dalla data del rilascio ».

POZZAR. In merito alla norma in esame desidero osservare che essa è collegata al versamento mensile di una quota; quando il lavoratore non si trova più in Svizzera e non versa i contributi, automaticamente cessa dal diritto alle prestazioni, salvo i 180 giorni di cui all'articolo 2, e pertanto introdurre la disposizione che la dichiarazione del datore di lavoro attestante l'occupazione in Svizzera ha validità di sei mesi o un anno, come vuole il Governo, mi sembra superfluo e crea, oltre tutto, delle difficoltà.

Infatti, i datori di lavoro svizzeri, così mi è stato detto, sono piuttosto restii a rilasciare questi certificati perchè le norme che regolano i sindacati di quel Paese ammettono in questi casi anche la presentazione della busta paga.

Sarei pertanto dell'avviso di introdurre all'articolo 3 un emendamento con il quale si stabilisca che: il diritto alle prestazioni cessa: a) in caso di mancato pagamento delle quote mensili; b) in caso di cessazione del lavoro in Svizzera salvo il diritto di continuazione all'assistenza previsto dal secondo comma dell'articolo 2.

Mi pare si tratti di una precisazione opportuna che elimina ogni richiesta di certificati o dichiarazioni da parte dei datori di lavoro svizzeri. TOMASUCCI. Riteniamo che sia preferibile la dizione proposta dal Governo, poichè, ove sorgessero difficoltà al rilascio della dichiarazione di cui trattasi da parte del datore di lavoro, il lavoratore potrebbe sempre rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente in grado di attestare l'occupazione in Svizzera.

S A M A R I T A N I . Ritengo anche io che la proposta del Governo sia più completa e voterò a suo favore.

P O Z Z A R . Ritiro allora la mia proposta di emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 3, le parole « fino alla cessazione del rapporto di lavoro » con le altre « di un anno dalla data del rilascio ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4, sempre nel testo della Sottocommissione.

Avverto tuttavia che poichè la Sottocommissione non si era pronunciata sulla misura delle quote, le cifre relative sono quelle proposte dal Governo.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede, per l'intero anno 1969:

- con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;
- con un contributo a carico dello Stato sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7^a Seduta (26 febbraio 1969)

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, in relazione alla spesa da tali Enti sostenuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro.

All'onere di tale contributo si provvede mediante la riduzione di lire 4.500 milioni dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo propone il seguente emendamento: sopprimere, nel primo comma, le parole « sino alla concorrenza massima complessiva ».

Il Governo propone altresì un emendamento al secondo comma: sostituire le parole « alla spesa da tali Enti sostenuta » con le altre « in relazione al numero degli assistibili da tali Enti per effetto della presente legge ». Ciò in quanto già abbiamo dato la possibilità di contabilizzare separatamente.

RICCI. Sarebbe allora preferibile spostare la dizione proposta dall'onorevole Sottosegretario alla fine del comma, il quale andrebbe quindi così formulato: « Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro. in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge ».

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo.

Proporremmo subito dopo un comma aggiuntivo, per affidare ad un decreto del Precazione degli oneri posti a carico dei lavoratori. Al riguardo esistono numerosi precedenti, che se vorrete citerò.

Il comma andrebbe aggiunto dopo il secondo, e sarebbe così formulato: « A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge l'ammontare dei contributi di cui al primo comma potrà essere variato in relazione all'andamento del costo dell'assistenza di malattia...».

MAGNO. Ma il contributo dello Stato rimarrà invariato, il maggior onere andrà tutto a carico dei lavoratori.

SAMARITANI. È infatti noto che esiste uno squilibrio tra il contributo statale, che rimane fermo, ed i variabili, che sono a carico dei lavoratori.

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Comunque le spese si rivelano abitualmente inferiori a quelle previste.

Il comma aggiuntivo così prosegue: «...erogata dall'INAM in favore dei lavoratori del settore dell'industria e all'andamento delle iscrizioni all'assicurazione di cui alla presente legge, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

Per la parte finale dell'articolo è necessaria una migliore formulazione dal punto di vista tecnico. Essa suonerebbe dunque come segue:

« All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

MAGNO. L'emendamento aggiuntivo sidente della Repubblica l'eventuale modifi- proposto dal Sottosegretario, con il quale 10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

si autorizzerebbe il Governo a rivedere, con decreto del Presidente della Repubblica, a distanza di due anni, il contributo a carico dei lavoratori viene a modificare radicalmente la natura del disegno di legge che stiamo discutendo. L'emendamento lo potremmo accettare alla condizione che le parole: « contributo a carico dei lavoratori » fossero sostituite dalle parole « contributo a carico dello Stato » nel senso di prevedere, a distanza di due anni, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei costi effettivi, un adeguamento del contributo dello Stato perchè la gestione non cada in passivo. Non si può affidare al Governo, senza che il Parlamento possa intervenire, il compito di modificare i contributi a carico dei lavoratori. E poi qui si dice esplicitamente: « in relazione anche all'andamento delle iscrizioni all'assicurazione ». Nel caso venisse a raddoppiarsi il numero degli assicurati, dovremmo pensare al pericolo di un raddoppio del contributo a carico di ogni lavoratore, in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica, senza che il Parlamento fosse messo nella possibilità di pronunciarsi.

L'emendamento è molto grave e non possiamo accettarlo!

BRAMBILLA. Mi pare che su questo non debbano esservi dubbi. Noi siamo contrari per principio a delegare il Governo a disporre dei contributi dei lavoratori. Se variazioni vi debbono essere, si proceda secondo la normale via parlamentare. Non siamo d'accordo per ragioni di principio e non lo saremo neanche per quanto riguarda il provvedimento sul pensionamento, oggi all'esame della Camera.

Siamo pertanto contrari all'emendamento e preghiamo il Governo di ritirarlo.

V A R A L D O . Io penso che non ci sia da meravigliarsi. Disposizioni del genere sono sempre state previste quando si è trattato di problemi assistenziali e si sono stabiliti contributi. C'è sempre la possibilità, attraverso un decreto presidenziale, di modificare i contributi.

BRAMBILLA. I contributi li abbiamo sempre modificati per legge!

V A R A L D O . Non so con quale intendimento abbia fatto la sua proposta il senatore Magno. Si tratterebbe di un'anomalia: il Presidente della Repubblica non puo con suo decreto aumentare i contributi a carico dello Stato.

SAMARITANI. Definendo le quote di contributo da porre a carico dei lavoratori, in sostanza cosa facciamo? Stabiliamo un rapporto tra i contributi da pagarsi dai lavoratori nel 1969 e il contributo fisso dello Stato. Dall'emendamento proposto dal Governo che cosa deriverebbe? Che questo rapporto può essere modificato dal Governo: rimanendo rigido il contributo dello Stato, l'unica parte variabile sarebbe il contributo dei lavoratori. In relazione a che cosa? A due fattori. Alla lievitazione eventuale dei costi, e questo è ovvio; ma c'è anche un altro fattore. Oggi la commisurazione del contributo è in relazione ad un certo numero di lavoratori e di loro familiari. Ora, qui può intervenire una modificazione, che noi possiamo valutare non in diminuzione, stante l'attuale andamento dell'occupazione in Italia, ma in eventuale aumento, in relazione evidentemente all'andamento dell'economia svizzera e delle possibilità di occupazione che essa offre.

Ammettiamo l'ipotesi che si verifichi un aumento del numero degli iscritti all'assicurazione. Per quel numero in aumento che oggi non possiamo valutare rimarrebbe implicitamente scoperto il contributo dello Stato. Ora, è possibile che noi accettiamo un emendamento del tipo di quello proposto, che ipoteca in questo modo il futuro? Io penso che dobbiamo prevedere nel disegno di legge, considerando l'eventualità di una variazione in relazione all'andamento dei costi dell'assistenza e del numero degli assistiti, la possibilità di una modifica, da apportarsi legislativamente, sia del contributo posto a carico dei lavoratori sia della parte fissa che è stata determinata nello stesso disegno di legge.

7^a Seduta (26 febbraio 1969)

Mi pare che questa sarebbe la migliore soluzione, che eviterebbe quelle cause di malcontento, di agitazioni che si sono determinate per altre categorie, allorchè si è stabilita una quota fissa di contributo a carico dello Stato e tutto l'aumento del costo dell'assicurazione è ricaduto sugli assistiti.

V A L S E C C H I . Onorevole Presidente, desidero intervenire brevemente in questo dibattito per rivolgermi in modo particolare agli onorevoli colleghi di questa Commissione, avendo bisogno della loro comprensione in ordine a due problemi.

Per quanto riguarda il volume delle contribuzioni che il provvedimento in esame pone a carico dei lavoratori, Governo ed opposizione hanno assunto posizioni diverse, ma io vorrei porre alla Commissione questa domanda: che cosa interessava ed interessa ai nostri emigrati? Interessava ed interessa risparmiare qualcosa sulle contribuzioni, oppure avere a disposizione uno strumento legislativo che garantisca loro una assistenza di malattia ampia, larga e la meno burocratizzata possibile?

La minoranza di sinistra si batte contro di noi, quasi che noi dimostrassimo meno sensibilità di loro circa i problemi dei nostri emigrati, mentre il Governo ha già proposto notevoli riduzioni del contributo a carico dei lavoratori, che realizzano una economia di circa 10.000 lire.

Ebbene, vi siete chiesti: in primo luogo quali erano e quali sono le aspirazioni dei nostri emigrati e in secondo luogo che cosa offrono agli stessi le nostre insistenti proposte?

Credo di poter rispondere contemporaneamente ai due quesiti perchè, abitando e svolgendo la mia attività politica in una provincia che, si può dire, è a « contatto di gomito » con la Svizzera e con i problemi dei nostri emigrati e dei frontalieri, conosco a fondo aspirazioni e situazioni di questa gente.

Qualche anno fa i nostri lavoratori chiedevano e reclamavano con insistenza la possibilità di instaurare con l'INAM un rapporto assicurativo di malattia per i loro familiari a carico rimasti in Italia, rapporto che non si poteva instaurare perchè non si riusciva a trovare il sistema di definire un rapporto contributivo che servisse di base alle prestazioni dell'INAM.

Lo scorso anno 1968 il Governo ed il Parlamento accettarono le mie insistenti proposte, unite a quelle di altri Gruppi, e, insieme, riuscimmo a varare la legge n. 233, che diede soddisfazione ai nostri emigrati in Svizzera ed ai nostri frontalieri: in sede di rinnovo della legge, scaduta il 31 dicembre 1968, ci troviamo di fronte alla richiesta di ridurre il costo dell'assicurazione di malattia per i familiari a carico residenti in Italia, ma credo che la vera aspirazione dei nostri emigrati sia quella di garantire, ampliare e sburocratizzare la conquista ottenuta nel 1968.

Consideriamo quale modesto valore abbia, nei confronti dei nostri emigrati, ciò che oggi l'opposizione mette a fronte delle nostre proposizioni.

Con uno sgravio contributivo medio per i soli emigrati (ad esclusione dei frontalieri) di circa 10.000 lire annuali, noi facciamo fare a costoro un risparmio di circa 30 lire giornaliere, che tradotte in moneta svizzera, equivalgono a 20 centesimi al giorno, meno di una mezza tazza di caffè, visto che una tazza di caffè costa 40-50 centesimi di franco svizzero.

In compenso, noi affrontiamo il rischio che la Camera dei deputati, in sede di esame del provvedimento e della problematica copertura per il 1969 e per gli anni successivi, modifichi e respinga la nostra proposta, creando così un'ulteriore vacatio legis, che non ci dobbiamo augurare per le implicazioni che ne deriverebbero. In secondo luogo, non è da escludere una incentivazione delle difficoltà nelle trattative tra Governo italiano e Governo svizzero a proposito del finanziamento dell'operazione della quale stiamo parlando. In terzo luogo, per quanto i miei amici dell'opposizione non vogliano dare credibilità alle mie parole, io non posso ignorare che ogni provvedimento che, in qualche modo, sposti il rapporto delle condizioni di lavoro in Svizzera a favore degli italiani non migliora

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

i rapporti tra lavoratori svizzeri ed italiani e, a tal proposito, ricorderò con tristezza il nostro operaio ucciso da altri operai a St. Moritz due mesi fa.

Non dico che il presente disegno di legge, se varato come vorrebbe l'opposizione, porterà senz'altro a questi risultati; dico però che può esporci a questi rischi, divenendone una concausa.

Per ultimo, convinto che le aspirazioni dei nostri lavoratori sono ben altre (sia detto per inciso, mi sto occupando molto tenacemente, contro l'indifferenza del Ministero dei lavori pubblici, di certi lavori da farsi al valico di Oria Valsolda per far risparmiare qualche ora di attesa ai nostri frontalieri per le operazioni di dogana) desidero dire che io sosterrò in tranquilla coscienza e con la convinzione di fare il vero interesse dei lavoratori le proposte governative, avvertendo che, ove esse dovessero essere ulteriormente modificate, mi riserverò, per una evidente ragione di giustizia distributiva, di chiedere la revisione del contributo che è posto a carico dei frontalieri.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onorevoli senatori, desidero innanzitutto precisare che, per quanto riguarda la variazione delle quote dei lavoratori per gli anni successivi al 1969 da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ci si è richiamati a numerosi precedenti esistenti in questo campo; non si tratta dunque di un'innovazione poichè tale criterio è stato più volte adottato in passato.

Vorrei anche aggiungere che tale questione non è necessariamente da riferirsi alla eventualità di una maggiore contribuzione a carico dei lavoratori; piuttosto, è da prevedere l'ipotesi inversa che risulta suffragata da quanto è stato precisato anche da un collega della maggioranza: dei 4.500 milioni stanziali lo scorso anno, infatti, 1.000 milioni non sono ancora stati utilizzati per una spesa effettivamente sostenuta. Se lo Stato, invece di risparmiare questo miliardo, lo potesse erogare e, a fronte di questo sistema, riducesse di 1 miliardo l'onere

a carico dei lavoratori, non vedo che cosa potrebbe obiettarsi.

Si tratta di un'ipotesi che mi sembra valga la pena di considerare, data la situazione di fatto in cui ci troviamo.

BRAMBILLA. È una questione di principio.

V A R A L D O . A me era sfuggito che l'emendamento era basato su due criteri, quello dell'aumento del costo e quello dell'aumento del numero. Ora, mentre il primo mi trova consenziente, poichè mi sembra logico, per il secondo sono d'accordo solo fino ad un certo punto, perchè penso che veramente potrebbe dar luogo ad una alterazione dei rapporti.

T O M A S U C C I . Sono d'accordo con i colleghi Samaritani e Varaldo, in quanto ritengo che, una volta approvato l'emendamento, l'effetto di esso sarà che tra due anni l'INAM ci dimostrerà l'aumento in percentuale dell'assistenza; aumento che verrà immediatamente caricato sui lavoratori. E non avremo alcuna riduzione dei costi, neanche quando constateremo un disavanzo nel bilancio ed il risparmio di un miliardo, come l'anno scorso; perchè se si volesse operare tale riduzione si potrebbe cominciare a farlo adesso, utilizzando appunto la somma risparmiata lo scorso anno.

D'altra parte si dice che i nostri lavoratori non hanno bisogno di regali umilianti, perchè per loro si tratterebbe di un'elargizione di pochi centesimi... Ma quando si tratta di regalare miliardi per i contributi a grandi industriali o proprietari terrieri allora non si eccepisce alcuna difficoltà! Noi riteniamo invece che, anche se si tratta di una riduzione di 20 centesimi, essa vada operata, poichè si tratta di somme che ricadono sempre sui lavoratori stessi, per assistenza e via dicendo.

E non si venga ad affermare, tra l'altro, che in un certo modo si alimenta l'odio verso i nostri lavoratori: non dobbiamo confondere determinati atteggiamenti razzisti esistenti in Svizzera con i sentimenti dei lavoratori del luogo, i quali non nutrono

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

verso i nostri quell'odio di cui parla il collega Valsecchi.

BRAMBILLA. Oltretutto mi sembra che non si sia voluto costituire un Fondo speciale ma solo considerare i lavoratori in parola alla stregua di tutti gli altri lavoratori.

V A R A L D O . Ad ogni modo in tutte le leggi in materia di contributo è prevista la modifica degli stessi mediante decreto del Capo dello Stato.

TOMASUCCI. I cattivi precedenti non debbono far testo.

BRAMBILLA. E poi le suddette variazioni sono state sempre effettuate per legge.

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Posso citare alcuni casi in cui si è ricorso al decreto del Capo dello Stato per variare i contributi dello Stato e dei lavoratori: legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernente la contribuzione a favore del Fondo adeguamento pensioni (INPS), articolo 21; legge 29 marzo 1965, n. 220, concernente la previdenza per i dipendenti di aziende private del gas, articolo 3; legge 13 luglio 1965, n. 859, concernente la previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, articolo 14; legge 24 maggio 1966, n. 370, concernente la previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, articolo 15, e così via.

T O M A S U C C I . Allora mi sembra più opportuno che la delega che si dovrebbe stabilire oggi riguardi la mutazione del contributo dello Stato.

P O Z Z A R . Dall'elencazione fornitaci dall'onorevole rappresentante del Governo comprendo come una norma del genere sia inclusa ordinariamente in tutte le leggi. Vorrei però avanzare due osservazioni: anzitutto, per i casi citati si tratta di assicurazioni obbligatorie; in secondo luogo, nessuna legge inizia come il testo in esame, il

cui articolo 1 così esordisce: « A partire dal 1º maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero...».

Ora io, anche da recenti contatti avuti col Ministero degli esteri, ho potuto accertare che l'accordo suddetto non è poi così aleatorio, per cui sembra assurdo che entro due anni non ci si debba pervenire. Se poi ciò dovesse accadere si potrebbe sempre provvedere a regolare la materia attraverso un provvedimento organico.

Invece, sull'emendamento riguardante la misura del contributo voterò a favore, poichè mi sembra che in tal modo si dia un effettivo beneficio ai lavoratori, assicurando oltretutto a questa travagliata categoria la certezza di non vedere posti in forse per l'avvenire altri benefici compresi nel provvedimento.

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Le considerazioni fatte testè dal senatore Pozzar, unite alle perplessità che sono state manifestate da molti colleghi della Commissione, mi inducono a mantenere un clima di armonia e di serenità e a ritirare l'emendamento aggiuntivo. Rimangono validi gli altri emendamenti.

PRESIDENTE, relatore. Sul quantum mi pare ci siano due tesi: una favorevole ad una quota annua di 12.000 lire sia per i frontalieri che per i non frontalieri e l'altra favorevole ad una differenziazione, cioè 12.000 lire per i frontalieri e 15.000 lire per gli altri, pari a 1.000 e 1.250 lire mensili.

BRAMBILLA. Sarà opportuno tener presente la dichiarazione del Sottosegretario. Si era detto che per l'assistenza dello scorso anno l'INAM ha speso un miliardo in meno; quindi c'è un miliardo a disposizione. Pertanto, non regge l'argomento del Governo che è necessario alzare la quota per i lavoratori.

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

PRESIDENTE, relatore. Penso che possiamo procedere alla votazione delle due proposte. Il senatore Magno propone che le quote mensili per l'anno 1969 siano fissate in 1000 lire al mese sia per i frontalieri che per i familiari. Il Governo propone di fissare le quote in 1250 lire per i familiari e in 1000 lire per i lavoratori frontalieri.

MAGNO. Noi sosteniamo che i lavoratori non debbano pagare più di quella cifra mensile, perchè teniamo conto anche del fatto che l'INAM riceve dallo Stato 4 miliardi e mezzo e nel 1968 ha speso molto meno. Se i lavoratori pagassero 1000 lire certamente la gestione di questa parte dell'assistenza non sarebbe passiva.

R I C C I . Vorrei fare una osservazione che potrebbe essere tranquillizzante.

Si vorrebbe ridurre la quota partendo dal presupposto che l'INAM ha erogato meno di quello che era stato previsto. Avendo il Governo ritirato l'emendamento che aveva proposto, ci siamo garantiti anche che futuri aumenti del costo delle prestazioni non graveranno sui lavoratori. C'è dunque una possibilità di compensazione tra il contributo a carico dello Stato e quello a carico dei lavoratori, e ciò per un certo periodo di tempo, cioè fino a quando la materia non sarà riveduta.

Mi pare ci sia una visione armonica del problema che dovrebbe indurre a lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Magno consistente nel fissare nel testo proposto dalla Sottocommissione l'ammontare delle quote mensili, per l'anno 1969 per i familiari, in lire 1.000 anzichè in lire 1.250.

(Non è approvata).

Poichè la Commissione mi sembra d'accordo sulle restanti proposte del Governo, l'articolo 4 risulterebbe così formulato:

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede:

con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

MAGNO. Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'articolo 4 nella formulazione testè letta.

(È approvato).

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano prov-

7^a Seduta (26 febbraio 1969)

vederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

(È approvato).

Art. 6.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233.

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dai senatori Magno, Brambilla, Di Prisco, Fermariello, Vignolo, Abbiati Greco Casotti e Bonatti:

« Il Senato, considerato che i lavoratori italiani che rientrano dai paesi della Comunità economica europea per cessazione del rapporto di lavoro, in base alle norme contenute nei vigenti regolamenti della CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti perdono immediatamente il diritto all'assistenza di malattia da parte dello INAM per sè e per i loro familiari;

considerato che perciò i lavoratori in questione si trovano in stato di assoluta inferiorità rispetto sia ai lavoratori che sono in Italia, i quali in caso di cessazione del rapporto di lavoro conservano il diritto all'assistenza dell'INAM per tutto il periodo di disoccupazione fino a un massimo di 180 giorni, sia rispetto ai lavoratori in godimento di indennità di disoccupazione in qualsiasi altro paese della CEE che pure mantengono il diritto all'assistenza di malattia;

impegna il Governo ad intervenire con la dovuta energia presso i competenti organi della CEE, affinchè il Consiglio della Comunità provveda senza ulteriori indugi a rendere esecutivi i nuovi regolamenti per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti da anni approvati dal Comitato economico sociale della CEE, allo scopo di assicurare la copertura assicurativa necessaria per l'assistenza di malattia ai lavoratori che rientrano dall'emigrazione per cessazione del rapporto di lavoro ed ai loro familiari ».

Da parte dei senatori Cengarle, Pozzar e Varaldo è stato proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge che estende l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri, impegna il Governo a rivedere la convenzione sull'emigrazione in Svizzera, anche al fine di ottenere un concreto contributo da parte dello Stato svizzero per la assistenza contributiva ai familiari degli emigranti italiani in Svizzera ».

T E D E S C H I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Accetto entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Magno ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'ordine del giorno proposto dai senatori Cengarle ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A G N O . Desidero intervenire per dichiarare, innanzitutto, il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame; questo non significa, tuttavia, che noi siamo completamente ed interamente soddisfatti di quanto è stato fatto.

Riconosciamo che un passo in avanti è stato compiuto ma, a nostro avviso, si poteva fare di più e meglio fissando un contributo inferiore a quello approvato a carico dei lavoratori ed estendendo il diritto all'assicurazione di malattia a tutti i casi che sono stati prospettati.

7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

Ci auguriamo comunque di portare a soluzione al più presto questa ed altre questioni estendendo il diritto all'assicurazione di cui trattasi a tutti i lavoratori italiani che si trovino all'estero ed ai loro familiari.

C E N G A R L E . Per dichiarazione di voto desidero dire che approvo questo disegno di legge convinto come sono di andare incontro alle legittime esigenze ed aspirazioni dei lavoratori italiani in Svizzera.

Mi sono reso promotore, assieme al senatore Valsecchi, della presentazione di un disegno di legge che poi è stato incorporato, assieme ad altre proposte, in un testo unificato dalla Sottocommissione da noi nominata e so bene quale fatica questa abbia fatto per giungere a tale risultato perchè anche io, nella passata legislatura, ho vissuto un'analoga esperienza alla Camera dei deputati quando, per la prima volta, abbiamo legiferato in questa materia.

Posso dire che, per mezzo delle presenti norme, sono stati approvati criteri innovativi rispetto al passato: c'è un maggiore contributo da parte dello Stato ed una quota fissa che tende ad eliminare alcune sperequazioni.

Restano tuttavia da esaminare in un prossimo futuro alcuni problemi che sono stati affrontati nell'ordine del giorno da me presentato nonchè dal senatore Magno.

Ritengo che sia giunto il momento per il Governo italiano di rivedere la convenzione sull'emigrazione in Svizzera anche al fine di far partecipare il Governo svizzero ed i datori di lavoro di quel Paese a quell'assistenza mutualistica che, oggi come oggi, paghiamo noi come Stato italiano e facciamo pagare ai nostri lavoratori.

Ora qui il discorso si amplia. La Svizzera ha bisogno della nostra manodopera e noi ancora abbiamo bisogno di esportare, per così dire, queste braccia: vale però la pena di sottolineare che è necessaria, come per il MEC, una partecipazione della Svizzera all'onere che oggi solo lo Stato ed i lavoratori italiani sopportano.

Vi è poi un altro problema. Noi abbiamo operato per i familiari degli emigrati in Svizzera: restano però i familiari degli emigrati in altri paesi, e si tratta di un'area di vastissime proporzioni la cui sistemazione presenta — me ne rendo conto — forti difficoltà ma deve comunque essere presa in esame fin da ora, anche perchè discuteremo presto le varie mozioni presentate sulla necessità di rivedere tutta la politica migratoria.

Poniamo pertanto fin da oggi la questione al Governo, perchè si compia anche questa opera di giustizia nei confronti dei nostri lavoratori emigrati in paesi diversi dalla Svizzera e da quelli nell'ambito del MEC.

TOMASUCCI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Ministero del lavoro — e la stessa raccomandazione ripeterò al Ministero degli esteri nella sede opportuna — perchè con l'entrata in vigore del provvedimento si provveda, attraverso i consolati e le ambasciate, alla necessaria opera di divulgazione delle norme da esso recate, affinchè i nostri emigrati possano responsabilmente prenderne conoscenza. Non si può, infatti, affidare tale compito solo alle singole associazioni degli emigrati che, per quanto numerose e consistenti, nonchè dotate di strumenti di propaganda, non sono in grado di assolvere ad esso con la necessaria efficienza.

S E G R E T O . Nel dichiarare la mia approvazione al disegno di legge, debbo ringraziare, come meridionale e a nome del mio Gruppo politico, la Commissione ed il Governo, che hanno voluto varare un provvedimento riguardante una categoria di lavoratori per la maggior parte meridionali e certamente utile per coloro ai quali si rivolge, anche se non privo di carenze.

Credo che possiamo considerarci soddisfatti per aver compiuto quello che era un nostro dovere; e io, per il primo, sono orgoglioso di aver potuto dare il mio contributo di socialista a questo nuovo miglioramento della situazione dei lavoratori italiani.

ROBBA. Mi associo con piacere alle dichiarazioni dei colleghi favorevoli alla approvazione del disegno di legge.

7^a Seduta (26 febbraio 1969)

A L B A N I . Sono anch'io d'accordo sull'opportunità di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. Come relatore ringrazio tutti i colleghi per la loro attiva partecipazione alla discussione.

In relazione al testo approvato, il titolo dovrebbe essere il seguente: « Norme per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, di cui abbiamo approvato gli articoli, risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 241, 255, 275, 345 e 383.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI